



COMUNE DI ROVATO
(PROVINCIA DI BRESCIA)

**REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE E DISCIPLI-
NA DELLA COMMISSIONE PAESAGGIO DI CUI
ALL'ART. 81 DELLA L.R. 11 MARZO 2005, n. 12.**

(Approvato con deliberazione consiliare n. 33 del 12 settembre 2012)

33Art. 1 – Commissione per il Paesaggio – Composizione

La Commissione per il Paesaggio è un organo collegiale di natura tecnica.

Sono membri della Commissione cinque soggetti dotati di professionalità tecnica risultante da curriculum.

Nell'ambito della prima adunanza la Commissione provvede ad individuare al proprio interno il Presidente, il Vicepresidente ed il Segretario con funzione di verbalizzante, tenendo presente le indicazioni contenute dalla DGRL VIII/7977 del 06/08/2008.

La Commissione esprime parere obbligatorio in merito al rilascio delle autorizzazioni previste dagli articoli 146 e 147 del D.Lgs. 42/2004, dall'art. 64 della L.R. 12/2005, così come modificato dall'articolo 1 della L.R. 20/2005 nonché alla valutazione paesistica dei progetti prevista dall'articolo 30 delle norme di attuazione del P.T.P.R. per le aree non soggette a tutela paesistica.

Art. 2 – Nomina e durata

La Commissione per il Paesaggio è nominata dalla Giunta Comunale previa verifica dei curricula presentati dai professionisti effettuata dal responsabile dell'ufficio competente.

I membri con diritto di voto restano in carica per tutta la durata del mandato elettorale del Sindaco tenendo presente comunque che la Commissione in parola si intende operativa in via di "prorogatio" fino alla nomina dei nuovi membri .

I membri della Commissione sono rieleggibili, gli stessi decadono dalla carica nel caso d'incompatibilità sopravvenuta e nel caso in cui, senza giustificato motivo scritto, rimangano assenti per più di tre sedute consecutive. In tale ipotesi il soggetto nominato in sostituzione rimane in carica per il restante periodo di durata della Commissione.

Art. 3 – Casi d'incompatibilità e conflitto d'interessi.

Fatte salve le disposizioni statali e regionali vigenti, la carica di commissario è incompatibile:

- a) con la carica di Consigliere Comunale;
- b) con la carica di componente la Giunta Comunale;
- c) con il rapporto di dipendenza con il Comune o Enti, Aziende, Società da esso dipendenti;

I Commissari non possono partecipare ai lavori della Commissione per il Paesaggio quando abbiano un interesse in riferimento al progetto sottoposto al parere della Commissione stessa.

I Commissari non possono altresì partecipare ai lavori della Commissione per il Paesaggio qualora siano interessati al progetto sottoposto al parere il coniuge, nonché i parenti e affini fino al quarto grado.

Art. 4 – Attribuzioni e competenze della Commissione per il Paesaggio.

La Commissione per il Paesaggio è un organo consultivo del comune in materia paesaggistica.

La Commissione valuta la qualità paesaggistica, ambientale, architettonica delle opere, con particolare riguardo al loro corretto inserimento nel contesto urbano. Esprime parere sui progetti il cui livello d'impatto paesaggistico è rilevante sia nell'ambito delle procedure per il rilascio dei provvedimenti di edilizia privata sia, ove richiesto, nell'ambito delle procedure per l'approvazione di opere pubbliche.

La Commissione non ha alcuna competenza e non si pronuncia sulla qualificazione tecnica giuridica dell'intervento proposto.

Art. 5 – Modalità di convocazione: sedute e decisioni.

Le sedute della Commissione sono convocate con apposito avviso di norma ogni volta che se ne ravvisi la necessità, anche a mezzo fax o e-mail, da parte del responsabile del procedimento con almeno tre giorni di anticipo sulla data fissata.

Per la validità delle sedute e delle decisioni della Commissione, occorre la presenza di almeno tre dei componenti in carica, compreso il Presidente o in assenza il Vice-presidente.

I pareri della Commissione s'intendono validamente assunti con il voto favorevole della maggioranza dei presenti, nel caso di parità prevarrà il voto espresso dal Presidente.

E' esclusa la partecipazione di terzi estranei alle sedute. Il Presidente potrà ammettere il solo progettista ai fini dell'illustrazione del progetto, con esclusione della possibilità di presenziare alla successiva attività di esame e di espressione del parere.

Può essere prevista la possibilità che la Commissione esegua dei sopralluoghi, qualora ritenuti utili per l'espressione del parere.

Art. 6 – Rapporti finanziari

Ai sensi dell'art. 183, comma 3, del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, la partecipazione alle Commissioni per il paesaggio s'intende a titolo gratuito.

Sarà in ogni caso riconosciuto ai membri un rimborso delle spese di viaggio dal luogo di domicilio eletto fino alla sede comunale, secondo le tariffe ACI al tempo vigenti.